

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1965

Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione organica degli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito è da tempo fortemente deficitaria e non consente di soddisfare le esigenze specialistiche degli ospedali militari. Tutti gli accorgimenti finora adottati per incrementare il reclutamento degli ufficiali medici e migliorarne la carriera non hanno avuto l'esito desiderato e quindi il numero di posti vacanti, specialmente nei gradi di capitano e di tenente, permane elevatissimo.

Nell'attesa che provvedimenti di più largo respiro possano migliorare le condizioni di reclutamento degli ufficiali medici ed assicurare, quindi, anche la disponibilità di elementi preparati nelle specializzazioni tradizionali e in quelle di più recente istituzione, l'Amministrazione deve ricorrere a prestazioni specialistiche di medici civili per fronteggiare le necessità dei reparti di cura, dei gabinetti e dei laboratori degli stabilimenti sanitari dell'Esercito.

Occorre, peraltro, disciplinare tale forma di prestazioni fissando il numero massimo degli incarichi e la misura dei relativi compensi.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 1 prevede, per la durata di quattro anni, la facoltà di affidare le prestazioni specialistiche, quando ciò sia indispensabile e non si disponga di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, a medici civili convenzionati.

Gli incarichi avranno durata non superiore ad un anno e, come previsto all'articolo 2, saranno contenuti, entro il numero massimo di trecento unità, nel limite delle vacanze esistenti complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La misura del compenso mensile viene prevista in lire centomila e la spesa complessiva di lire 249.600.000 annue è già stata preventivata sul competente capitolo di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche, le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente è conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unità, non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centomila.

Art. 3.

All'onere di lire 249.600.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.